

La Sovrintendente

Bologna, lì 26 giugno 2025

Ns. rif. ER/pbm

Prot. PG/ 379/25

Egr. Dott.
Pierangelo Conte

Nato a Treviso il 7/09/1967

In riferimento ai colloqui intercorsi, Le confermiamo che questa Fondazione ha disposto di assumerLa con **contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con qualifica di dirigente di industria.**

Durata: il contratto decorrerà dal 1° luglio 2025 ed avrà termine il 17 aprile 2030;

Patto di prova: le parti intendono escludere convenzionalmente l'applicazione del periodo di prova che pertanto non si applica;

Dipendenza gerarchica: per lo svolgimento della Sua attività farà riferimento gerarchicamente alla Sovrintendente;

Normativa applicata: l'assunzione viene effettuata attribuendoLe la qualifica di "Dirigente" ed è regolata da quanto contenuto nella presente lettera e dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Industriali, sottoscritto da CONFINDUSTRIA e Federmanager. Verranno, pertanto, applicati tutti gli istituti economico-normativi previsti dal CCNL per i Dirigenti di Aziende Industriali.

Incarico e Funzioni: Le viene attribuito l'incarico di "Direttore Artistico" ed avrà la diretta responsabilità della definizione delle future stagioni artistiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lirica, sinfonica, balletto) e della eventuale ridefinizione di quelle già programmate secondo le direttive generali della Sovrintendente.

In tale ambito, ferma l'autonomia decisionale propria della figura dirigenziale:

- scegliere il repertorio lirico, sinfonico e di balletto, definire i contratti con registi, direttori d'orchestra e cast artistici;
- coordinare l'attività della Direzione Artistica e dei servizi che da essa dipendono;
- pianificare l'utilizzo delle masse artistiche ed il ricorso al personale aggiunto, nel rispetto della dotazione organica approvata e dei budget stanziati;
- supervisionare le attività artistiche della Scuola dell'Opera;
- collaborare con la Sovrintendente per le relazioni artistiche nazionali e internazionali.

Resta inteso che le attività menzionate hanno carattere meramente descrittivo e non esaustivo: infatti, devono ritenersi ricomprese anche tutte quelle attività strumentali e di coordinamento, correlate al ruolo e finalizzate alla realizzazione degli obiettivi della "Fondazione".

La Sovrintendente

Trattamento economico: la retribuzione annua lorda onnicomprensiva è pari a € 115.000,00 (centoquindicimila/00) riproporzionata in base alla durata del rapporto di lavoro, e sarà liquidata in 13 mensilità oltre Tfr, resta inteso che al presente rapporto troverà applicazione la previsione di cui all'art. 3 co. 2 CCNL in riferimento all'anno 2026, sempre riproporzionata in base alla durata del rapporto di lavoro. Detta retribuzione è da considerarsi quale compenso non inferiore al trattamento minimo complessivo di garanzia previsto dal CCNL per i Dirigenti di Aziende Industriali per l'anno 2025. In relazione all'applicazione dell'art. 10 primo periodo CCNL, le parti raggiungono una specifica intesa, secondo la quale le spese legate alle trasferte nazionali ed internazionali, autorizzate dal Sovrintendente, effettuate in ragione del medesimo incarico, verranno rimborsate su presentazione della relativa documentazione giustificativa e che comunque non potrà eccedere i massimali stabiliti dalle previsioni normative applicabili a cui si rinvia e che dovranno in ogni caso rispettare i limiti della normalità, esclusa ogni diaria aggiuntiva.

Il trattamento economico indicato si intende comprensivo del corrispettivo di ogni e qualsiasi tipo di prestazione e di ogni attività, responsabilità, delega, incarico o carica svolti per la Fondazione e/o Enti e/o Società da essa partecipate e/o partecipanti, controllate e/o controllanti, e/o per l'attribuzione di procure, deleghe e cariche.

Luogo di lavoro Lei espletterà l'attività lavorativa presso la sede della Fondazione sita in Bologna, Largo Respighi n. 1, ovvero presso le altre sedi teatrali e non, in cui la Fondazione opera.

Orario di lavoro: in considerazione del potere di decisione autonomo connesso con la mansione che andrà ad espletare al rapporto di lavoro troverà applicazione la previsione di cui all'art. 17, co. 5, lettera a), D.Lgs. n. 66/2003.

Domicilio: A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, è eletto domicilio presso l'indirizzo indicato nell'istestazione del presente contratto, con espressa accettazione della validità giuridica delle comunicazioni ivi trasmesse. Sarà sua cura comunicare tempestivamente e per iscritto alla Fondazione eventuali variazioni.

Trattamento dei dati personali: I suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, per le finalità connesse alla piena attuazione del rapporto di lavoro. Tutte le informazioni relative al trattamento dei suoi dati sono indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, allegato al presente accordo.

Rinvio al CCNL: Per quanto non previsto dalla presente comunicazione il Suo rapporto di lavoro sarà regolamentato dal C.C.N.L. per i dirigenti di aziende industriali tempo per tempo applicabile. In particolare, le "Parti" rinviano espressamente al CCNL sopra menzionato in ordine alla Formazione (art. 9 CCNL), aspettativa (art. 8), malattia (art. 11 CCNL), all'orario di lavoro, al trattamento retributivo, alla risoluzione del rapporto di lavoro, alla tutela dalla maternità e paternità (art. 11 bis CCNL), le forme di protezione in materia di sicurezza sociale (art. 12 CCNL -Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio; art. 17,18 e 19 bis) fermo restando che, in caso di variazione della contrattazione applicata, tali istituti potranno subire variazioni.

La Sovrintendente

Ferie: Ai sensi dell'art. 7 CCNL il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a 35 giorni. Per gli altri aspetti inerenti al diritto e la gestione delle ferie le parti richiamano le previsioni di cui all'art. 7 CCNL e le previsioni di legge. Le ricordiamo la Fondazione è inserita nell'elenco Istat delle Pubbliche amministrazioni; pertanto, dovrà usufruire dei giorni di ferie residui maturati e maturandi sino alla cessazione del rapporto di lavoro, non essendo possibile la loro monetizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95.

Obblighi del dirigente: Il Dirigente si obbliga, sia in costanza del rapporto, sia dopo la sua cessazione, in assenza di un'autorizzazione scritta della Fondazione:

- a mantenere la più ampia riservatezza su quanto concerne l'attività e l'organizzazione della Fondazione, sulle tecniche operative utilizzate, compreso il contenuto dei documenti di cui fosse venuto a conoscenza durante l'esecuzione del contratto ed ogni informazione relativa alla Fondazione;
- a non diffondere e non comunicare a nessuno alcuna informazione riservata inerente agli affari, i metodi e le relazioni della Fondazione o qualsiasi altra informazione di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto e ad impiegare ogni attenzione e cautela affinché ciò non avvenga. Qualora l'informazione riservata debba essere rivelata a terzi, per motivi direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni ovvero ai sensi di legge o di regolamenti accompagnatori od attuativi sulla Privacy, la natura riservata dell'informazione deve essere espressamente evidenziata o comunicata all'interlocutore od alla controparte;
- a non utilizzare alcuna di tali informazioni in modo che possa o appaia in grado di danneggiare, direttamente o indirettamente, la Fondazione;
- a non copiare e/o riprodurre in alcun modo e con qualsiasi mezzo, documenti che contengano e/o si riferiscano ad informazioni riservate della Fondazione;
- a non portare all'esterno dei locali aziendali gli atti e i documenti di pertinenza della Fondazione se non per motivi strettamente connessi all'esercizio delle funzioni assegnate al Dirigente.

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia espressamente alle disposizioni di legge vigenti in materia, al CCNL di riferimento, ai regolamenti ed i codici di autodisciplina adottati dalla "Fondazione", ivi incluso il codice etico del nostro ente.

Voglia restituirci copia della presente firmata in calce per espressa, ricezione, presa visione ed integrale accettazione di tutte le clausole e condizioni ivi contenute.

Cordiali saluti

La Sovrintendente
Elisabetta Riva



Per ricevuta, presa visione ed integrale accettazione

Il Dirigente

